



ORIGINALE

REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE

Dipartimento/i Proponente/i:

Agricoltura

Deliberazione n. 565 della seduta del 16 DIC. 2011

Oggetto: Disegno di legge recante "Disposizioni in materia di sviluppo dell'agricoltura"

L'ASSESSORE

Presidente o Assessore/i Proponente/i: On.le Michele TREMATERRA

Relatore (se diverso dal proponente): Il Sottosegretario

2^a COMM. CONSILIARE

Dirigente/i Generale/i: On. Alberto Sarta

IL DIRIGENTE GENERALE

(P. of. Giuseppe ZIMBALATTO)

Alla trattazione dell'argomento in oggetto partecipano:

		Giunta	Presente	Assente
1	Giuseppe SCOPELLITI	Presidente		X
2	Antonella STASI	Vice Presidente	X	
3	Pietro AIELLO	Componente		X
4	Mario CALIGIURI	Componente	X	
5	Fabrizio CAPUA	Componente		X
6	Antonio Stefano CARIDI	Componente		X
7	Giuseppe GENTILE	Componente	X	
8	Giacomo MANCINI	Componente	X	
9	Francesco PUGLIANO	Componente	X	
10	Francescoantonio STILLITANI	Componente	X	
11	Domenico TALLINI	Componente		X
12	Michele TREMATERRA	Componente	X	

Assiste il Dirigente Generale del Dipartimento Presidenza. F.F. Biomo

La delibera si compone di n. 2 pagine compreso il frontespizio e di n. 2 allegati.

Il responsabile del procedimento
(se diverso dal dirigente di Servizio)

Il dirigente di Servizio

Il dirigente di Settore

Casella riservata alla prenotazione dell'impegno di spesa da parte del Direttore di Ragioneria.

Consiglio Regionale della Calabria

PROTOCOLLO GENERALE

Prot. n. 59641 del 19-12-11

Classificazione 1-15-1

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO l'art. 39 dello Statuto della Regione Calabria, che dispone in materia di iniziativa legislativa;

RAVVISATA la necessità di proporre al Consiglio Regionale il disegno di legge allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale

CONSIDERATO che i contenuti della proposta e di quella collegata alla presente, recante "Disposizioni in materia di sviluppo dell'Agricoltura", sono stati preliminarmente illustrati in apposito incontro tecnico tenutosi presso il Dipartimento per gli Affari Regionali della Presidenza del Consiglio dei Ministri, presenti i rappresentanti dei Ministeri interessati e gli organismi proponenti di parte regionale, e risultano composti anche in esito alle osservazioni scaturite dalla riunione e dai successivi inoltri.

SU PROPOSTA dell'Assessore all'Agricoltura, Foreste e Forestazione Caccia e Pesca, Michele Trematerra, nonché del Sottosegretario alle Riforme e Semplificazione Amministrativa, Alberto Sarra, formulata alla stregua dell'istruttoria compiuta dalle strutture interessate, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità dell'atto, resa dal Dirigente competente, a voti unanimi

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate quale parte integrante e sostanziale:

- **DI** proporre al Consiglio Regionale il disegno di legge recante "Disposizioni in materia di sviluppo dell'agricoltura", allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale
- **DI** inviare la presente deliberazione al Consiglio Regionale avvalendosi della facoltà di iniziativa prevista dall'articolo 39 dello Statuto.
- **DI** pubblicare la presente deliberazione sul sito web e sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria.

IL DIRIGENTE GENERALE

DEL DIPARTIMENTO PRESIDENZA F.F.

f.to Bianco

IL PRESIDENTE

F.to STASI

Del che è redatto processo verbale che, letto e confermato, viene sottoscritto come segue:

Il Verbalizzante

Il Presidente

Si attesta che copia conforme della presente deliberazione è stata trasmessa in data 19 DIC. 2011 al Dipartimento interessato al Consiglio Regionale alla Corte dei Conti

L'impiegato addetto

Quintana

copia conforme all'originale,
composta di N° 2 pagine + alleg.
Catanzaro, 19 DIC. 2011..

IL DIRIGENTE
IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Dr. Giuseppe BIANCO



RELAZIONE

di accompagnamento alla proposta di Legge: "Disposizione dell'Azienda Regionale per lo Sviluppo dell'Agricoltura".

L'applicazione dell'art. 5 della Legge Regionale 9/07, con cui è stata prevista la soppressione dell'Arssa, è stata resa estremamente difficoltosa da una serie di obiezioni, sollevate sia dalle OO.SS. che dalle Amministrazioni Provinciali rese destinatarie delle funzioni dell'Ente oggetto di soppressione, per le quali si è realizzata una posizione di "stallo" nella definizione della procedura di liquidazione e trasferimento delle funzioni e dei correlati atti.

Da qui la necessità di prevedere forme organizzative diverse, che abbiano, però, sempre ad oggetto la riforma complessiva delle funzioni espletate dall'Ente soppresso, nell'ottica di una ripresa di efficienza ed efficacia dell'azione pubblica, riferita alle competenze di settore.

In siffatta ottica, con separata azione, è stata proposta la legge istitutiva dell'Azienda Regionale per lo Sviluppo dell'Agricoltura.

L'istituenda azienda deve vedersi affidate, con legge regionale ordinaria (che deve pure definire, i principi organizzativi) i compiti (*rectius*: funzioni ed attività) attraverso cui s'intende dare uno sviluppo coordinato al settore dell'agricoltura.

Dal ché la presente proposta di legge, nasce dall'esigenza di pervenire ad una riforma che sia di compendio alle esigenze reali di sviluppo ed ammodernamento dei servizi essenziali in agricoltura, in piena coerenza alla normativa della Unione Europea, nazionale e regionale, nonché alla programmazione regionale di settore, da realizzarsi mediante azioni di promozione, divulgazione, sperimentazione e trasferimento di processi innovativi nel sistema produttivo agricolo, agro-alimentare ed agro-industriale.

La presente proposta di legge è, quindi, finalizzata alla costruzione di un impianto organico, coerente e rigoroso, teso all'eliminazione degli elementi di criticità e debolezza dell'attuale sistema ed alla ricostituzione, con criteri d'economicità, della migliore efficienza ed efficacia nel settore.

I contenuti della proposta e di quella collegata alla presente, recante "Istituzione dell'Azienda per lo Sviluppo dell'Agricoltura", sono stati preliminarmente illustrati in apposito incontro tecnico tenutosi presso il Dipartimento per gli Affari Regionali della Presidenza del Consiglio dei Ministri, presenti i rappresentanti dei Ministeri interessati e gli organismi proponenti di parte regionale, e risultano composti anche in esito alle osservazioni scaturite dalla riunione e dai successivi inoltri.

La proposta di legge qui illustrata muove verso gli scopi illustrati.

Gli articoli da 1 a 3 regolamentano sede, funzioni di massima, organi e vigilanza dell'Azienda Regionale per lo Sviluppo dell'Agricoltura.

Per quanto riguarda gli organi, si ritiene ragionevole che un Ente strumentale della Regione Calabria, essendo Ente di gestione, sia guidato non da un Organo politico, come il Consiglio di Amministrazione, ma da un organo più tecnico, snello, immediato, esecutore della politica, della programmazione e pianificazione regionale, in sintesi una direzione generale, regolamentata dall'art. 4.

Il coordinamento circa l'attuazione delle linee generali d'indirizzo dell'Azienda Regionale per lo Sviluppo dell'Agricoltura Calabrese e la verifica del conseguimento è demandato all'attività di un Comitato Tecnico d'Indirizzo (CTI), composto da esperti attivi a titolo gratuito, che relaziona alla Giunta Regionale (art. 5).

L'art. 6 prevede l'istituzione del collegio dei sindaci, organo necessario di vigilanza sulla gestione finanziaria dell'azienda regionale.

L'art. 7 prevede che l'organizzazione dell'Azienda regionale sia contenuta in atto aziendale, nonché dispone in merito alla riorganizzazione dei Centri Sperimentali Dimostrativi e dei Centri di Divulgazione Agricola.

L'art. 8 dispone in materia di bilancio e rendicontazione.

L'art. 9 prevede disposizioni in materia di risorse; in particolare, viene previsto che il patrimonio dell'Azienda sia costituito da tutti i beni immobili, e mobili pertinenti, dell'Azienda Regionale per lo sviluppo ed i servizi in agricoltura, in liquidazione ai sensi dell'art. 5 della legge regionale 11 maggio 2007 n. 9, che, alla data di entrata in vigore della legge, sono adibiti a sedi provinciali degli uffici di quest'ultima ed a sedi sul territorio regionale dei Centri Sperimentali Dimostrativi e dei Centri di Divulgazione Agricola.

L'art. 10 detta norme in materia di personale, prevedendo che la pianta organica dell'Azienda sia coperta mediante il personale: - trasferito o comandato dalla Regione Calabria, su domanda o d'ufficio; - transitato dall'Azienda Regionale per lo sviluppo ed i servizi in agricoltura, in liquidazione, ad esclusione: a) delle unità addette alle attività ed ai servizi inerenti il patrimonio, che rimarrà nell'ambito della procedura di liquidazione dell'Azienda Regionale per lo sviluppo ed i servizi in agricoltura (v. art. 9); b) delle unità addette alle attività ed ai servizi inerenti il patrimonio afferente il Polo Soprassuoli Boschivi, per il quale, nel successivo articolo 14, è stato previsto il trasferimento all'Azienda Regionale per la Forestazione e le Politiche della Montagna (allorquando costituita), unitamente all'intero patrimonio afferente il Polo Soprassuoli Boschivi facente parte del patrimonio dell'Arssa.

L'art. 11 prevede la possibilità dell'avvalimento da parte dell'Azienda regionale, nell'esercizio delle funzioni assegnate, della Fondazione Mediterranea Terina; detta sinergia è maggiormente esplicitata quanto ai compiti di ricerca, certificazione delle produzioni tipiche e di organizzazione del Laboratorio Fitopatologico Regionale (già approvato con delibera della G.R. n.175 del 3.03.2010), queste demandate alla Fondazione in rapporto con l'Azienda, sotto il coordinamento e la vigilanza dell'organo tecnico, nella specie il Dipartimento Agricoltura della Regione.

L'art. 12 dispone in materia di nomine in relazione agli organi liquidatori dell'Arssa.

L'art. 13 contiene la norma finanziaria.

L'art.14 prevede, individuandole, l'abrogazione delle norme in contrasto, nonché la disposizione di cui sopra detto, in relazione all'art. 10, riguardante il trasferimento all'Azienda Regionale per la Forestazione e le Politiche della Montagna, allorquando costituita, dell'intero patrimonio afferente il Polo Soprassuoli Boschivi facente parte del patrimonio dell'Arssa e del relativo personale.

Infine l'art. 15 sancisce l'entrata in vigore dalla norma.

**Progetto di legge di iniziativa della Giunta Regionale:
"Disposizioni in materia di sviluppo dell'agricoltura"**

MISURE PER L'AMMODERNAMENTO E LO SVILUPPO DELL'AGRICOLTURA

Articolo 1

Azienda Regionale per lo Sviluppo dell'Agricoltura Calabrese

1. Le funzioni e le attività di cui alla presente legge regionale sono esercitate dall'Azienda Regionale per lo Sviluppo dell'Agricoltura Calabrese, ente pubblico economico già istituito ai sensi dell'articolo 54, comma 3, dello Statuto regionale.
2. L'azienda ha sede legale in Cosenza e distinte sedi operative nei capoluoghi delle province calabresi. Esercita le proprie funzioni nel quadro della programmazione regionale e secondo le direttive impartite dalla Regione - Assessorato Agricoltura - in armonia con gli obiettivi e gli orientamenti della politica agricola comunitaria, nazionale e regionale.

Articolo 2

Finalità e compiti dell'Azienda

1. L'azienda favorisce l'ammmodernamento e lo sviluppo dell'agricoltura mediante azioni di promozione, divulgazione, sperimentazione e trasferimento di processi innovativi nel sistema produttivo agricolo, agro-alimentare ed agro-industriale.
2. L'azienda esercita le funzioni dell'azienda regionale per lo sviluppo ed i servizi in agricoltura, in liquidazione ai sensi dell'art. 5 della legge regionale 11 maggio 2007 n. 9, non connesse alla procedura di liquidazione in corso, anche avvalendosi delle risorse umane, strumentali e finanziarie da questa trasferite. In particolare:
 - a) promuove e svolge i servizi di sviluppo dell'agricoltura, secondo la normativa della Unione Europea, nazionale e regionale, sulla base della programmazione regionale di settore e predisponendo adeguati e specifici progetti.
 - b) elabora e realizza progetti di sviluppo sperimentale e dimostrazione di tutto ciò che attiene le attività di produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli ed agroalimentari. Cura e promuove, altresì, lo sviluppo dell'agricoltura biologica, dei sistemi di lotta guidata ed integrata e di risanamento e difesa dei terreni a tutela dell'ambiente e della qualità.
 - c) promuove e gestisce progetti di trasferimento dell'innovazione tecnologica, di concerto con il sistema universitario e della ricerca regionale, l'adozione delle innovazioni di processo e di prodotto e delle tecniche di management, gestione aziendale e marketing. A tal fine gestisce e se necessario istituisce, nell'ambito di specifici progetti pluriennali a valere su risorse comunitarie, nazionali e regionali, presso le proprie strutture provinciali, aziende sperimentali dimostrative e di orientamento produttivo.
 - d) partecipa, in collegamento con enti, istituti ed università, prioritariamente afferenti al sistema regionale della ricerca in agricoltura, con rapporti di collaborazione e

partenariato, anche federativo, a progetti di sviluppo sperimentale strettamente finalizzati al trasferimento tecnologico;

- e) sentito il Dipartimento Agricoltura attua, altresì, i piani triennali dei servizi di sviluppo agricolo, previsti dalla legge regionale 26 luglio 1999, n. 19, che l'Azienda progetta, organizza e coordina.
- f) promuove la crescita della professionalità delle imprese, lo sviluppo dell'associazionismo e della cooperazione, iniziative di marketing territoriale a sostegno delle produzioni agricole ed agroalimentari, nonché l'istituzione e lo svolgimento dei servizi collettivi a favore delle imprese, sia nella produzione che nella gestione.
- g) fornisce assistenza tecnica e contabile alle aziende agricole nonché alle organizzazioni cooperative e associative dei produttori agricoli e alle formazioni societarie miste a prevalente partecipazione agricola;
- h) espleta le attività di controllo funzionale e taratura delle attrezzature agricole atte alla distribuzione dei prodotti fitosanitari, attraverso l'istituzione di apposito Servizio Regionale di Controllo Funzionale e Taratura, in ossequio alla direttiva Europea n. 128/09 ed alla normativa EN 13790/2003;
- i) contribuisce, su richiesta del Dipartimento Agricoltura, con proprio personale tecnico, all'attuazione della PAC e di ogni altra attività volta al settore agricolo, agroambientale ed agroindustriale.
- j) concorre con proprie proposte alla elaborazione del piano regionale di sviluppo per il settore agricolo;
- k) provvede ogni anno, in occasione dell'approvazione del bilancio di previsione, ad elaborare una dettagliata relazione sullo stato dell'agricoltura ed a trasmetterla all'Assessore preposto al Dipartimento Agricoltura. La relazione deve riguardare in particolare l'evoluzione tecnico-economica del settore in Calabria e le opportunità di sviluppo.

3. La Giunta Regionale, su proposta del Dipartimento Agricoltura, può affidare all'Azienda ulteriori e specifici compiti nell'ambito degli interventi pubblici, anche riferiti all'attuazione di disposizioni dell'Unione Europea o Nazionali. I compiti affidati all'Azienda devono interessare tutto il territorio regionale o, comunque, significativi ambiti territoriali della Regione.

4. L'Azienda presta, altresì, su richiesta, attività di consulenza ed assistenza per studi e progetti agli Enti locali ed agli Organismi pubblici operanti nel territorio regionale.

5. Restano comunque escluse le funzioni assegnate da legge statale ad enti locali od autorità statali, ove da questi non conferite o delegate.

6. Nello svolgimento dei compiti affidati con la presente legge, l'Azienda opera con il metodo della programmazione, che deve essere articolata e strutturata con quella della Regione. L'Assessore all'Agricoltura provvede ad impartire le indicazioni di base per la predisposizione dei piani e dei programmi dell'Azienda.

7. L'Azienda redige un programma pluriennale di sviluppo che deve essere coerente con i contenuti di cui al comma 8 e correlato con la relazione annuale sui risultati. Il programma definisce gli obiettivi, i risultati attesi e quantifica le risorse occorrenti.

8. Il programma pluriennale viene attuato con i progetti annuali che costituiscono parte integrante del bilancio dell'Azienda. I progetti annuali sono definiti con sufficiente dettaglio tale da poter essere prontamente attuativi tenendo conto delle necessità dei singoli comparti operativi.

Art. 3

Organi e Vigilanza

1. Sono organi dell'azienda:

- a) il direttore generale;
- b) il comitato tecnico di indirizzo;
- c) il collegio dei sindaci.

2. Nella fase di avvio, sino all'individuazione dei titolari e per un periodo non superiore a tre mesi, per l'esercizio delle funzioni proprie di ciascuno dei predetti organi, la Giunta Regionale nomina tre commissari *ad acta* individuati preferibilmente tra i dirigenti della Giunta Regionale e dei vari Enti strumentali della Regione.

3. La vigilanza sull'ente è esercitata dalla Giunta Regionale per il tramite del Dipartimento Agricoltura.

Art 4

Il direttore generale

1. Il direttore generale è individuato dalla Giunta Regionale tra persone in possesso dei requisiti per assumere l'incarico di dirigente generale ai sensi della legge reg. 13 maggio 1996 n. 7 e s.m.i. e di accertata esperienza dirigenziale almeno quinquennale, preferibilmente nel settore dell'agricoltura. Il direttore generale è nominato dal Presidente della Giunta Regionale ed il relativo incarico è conferito con contratto di diritto privato per un periodo di tre anni. In relazione al raggiungimento degli obiettivi, il direttore nominato è soggetto a valutazione dei risultati, ai sensi della legge reg. 13/5/1996 n. 7 e s.m.i.. Il trattamento economico è definito assumendo come riferimento quello conferito ai dirigenti generali della Giunta Regionale.

2. In ogni caso, non può essere nominato direttore generale:

- a) colui che ha riportato condanna, anche non definitiva, a pena detentiva non inferiore a sei mesi per delitto non colposo commesso nella qualità di pubblico ufficiale o con abuso dei poteri o violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione;
- b) colui che è sottoposto a procedimento penale per delitto per il quale è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza;
- c) colui che è stato sottoposto, anche con procedimento non definitivo, ad una misura di prevenzione;
- d) colui che è sottoposto a misura di sicurezza detentiva, libertà vigilata o provvisoria;
- e) colui che si trovi in situazione di conflitto, anche potenziale, d'interessi;

- f) colui che ricopre incarichi politici in partiti e/o movimenti, nonché incarichi sindacali, ovvero li ha ricoperti nell'ultimo biennio;
- g) colui che ricopre incarichi elettivi, ovvero li ha ricoperti nell'ultimo triennio.

3. Decade automaticamente dalla carica colui che, dopo la nomina, si venga a trovare nelle condizioni di cui ai commi precedenti. La Giunta Regionale, dichiarata la decadenza, provvede a nuova nomina, previa quella eventuale di un commissario straordinario.

4. Il direttore generale è il legale rappresentante dell'azienda, assiste il comitato tecnico e ne attua gli indirizzi, compie gli atti necessari per la realizzazione delle finalità dell'azienda, dirige, sorveglia, coordina la gestione complessiva e ne è responsabile.

5. Il direttore generale, nell'esercizio delle predette funzioni, è coadiuvato da un direttore amministrativo e da un direttore tecnico, i quali partecipano alla direzione dell'azienda, assumono la diretta responsabilità delle funzioni attribuite alla loro competenza e concorrono, con la formulazione di proposte e di pareri, alla formazione delle decisioni del direttore generale medesimo; gli incarichi sono conferiti preferibilmente a titolo non oneroso a personale scelto prioritariamente tra i dirigenti di qualificata esperienza della Giunta Regionale e dei vari Enti strumentali della Regione.

6. Il direttore generale, in particolare, provvede a:

- a) deliberare sull'organizzazione degli uffici in esecuzione dell'atto aziendale;
- b) approvare il bilancio preventivo e le variazioni che occorre apportare ad esso nel corso dell'esercizio;
- c) adottare il rendiconto generale, previa relazione del collegio dei sindaci;
- d) proporre alla Giunta regionale l'acquisizione di beni immobili;
- e) deliberare in ordine a concessioni, autorizzazioni, contratti e convenzioni che incidono sulla gestione del patrimonio affidato all'ente o che ne vincolano la disponibilità per una durata superiore ad un anno, ovvero costituiscono diritti obbligatori a favore di terzi, previa autorizzazione della Regione;
- f) deliberare sull'accettazione di lasciti, donazioni e di ogni altro atto di liberalità;
- g) deliberare sulle liti attive e passive e sulle transazioni, salvo non incidano su diritti reali inerenti al patrimonio immobiliare affidato;
- h) formulare le richieste di assegnazione del personale regionale;
- i) deliberare su tutti gli altri affari che gli siano sottoposti dal Comitato tecnico scientifico;
- j) coordina le attività dei direttori amministrativo e tecnico, individuati dalla Giunta Regionale su indicazione dell'Assessore all'Agricoltura, e nomina i responsabili delle strutture operative dell'azienda.

7. In caso di vacanza dell'ufficio, ovvero nei casi di assenza o di impedimento del direttore generale, le relative funzioni sono svolte dal direttore amministrativo. Ove l'assenza o l'impedimento si protragga oltre sei mesi, si procede necessariamente alla sostituzione.

Articolo 5

Comitato Tecnico di Indirizzo

1. Il Comitato Tecnico d'Indirizzo (CTI) coordina l'attuazione delle linee generali di indirizzo strategico dell'azienda e ne verifica il conseguimento, relazionando alla Giunta Regionale, annualmente o su richiesta. Lo stesso si dota di un proprio regolamento entro tre mesi dal proprio insediamento.
2. Il comitato è composto da cinque membri-esperti della materia, di cui tre individuati dalla Giunta Regionale e due designati, secondo criteri di rotazione, in rappresentanza delle quattro Organizzazioni Agricole maggiormente rappresentative e da queste scelti tra soggetti di comprovata esperienza esterni alle organizzazioni medesime.
3. La partecipazione al Comitato è gratuita; ai componenti compete solo il trattamento di missione nella misura e nelle forme previste per i dipendenti regionali con qualifica più elevata.

Articolo 6

Collegio dei sindaci

1. Il collegio dei sindaci è composto da un presidente, due membri effettivi e due supplenti, nominati dal Consiglio Regionale tra gli iscritti all'albo dei revisori dei conti, per la durata di anni tre.
2. Il collegio esercita il controllo sulla gestione contabile e finanziaria dell'azienda e redige una relazione annuale che viene allegata al rendiconto consuntivo, finanziario, patrimoniale ed economico.
3. Il collegio esercita la funzione di vigilanza sulla gestione finanziaria dell'azienda, riferendo su di essa, annualmente o dietro richiesta, al comitato tecnico scientifico ed alla Giunta regionale; redige relazioni sul bilancio di previsione, sul rendiconto generale e sui risultati di gestione.

Articolo 7

Organizzazione

1. L'organizzazione dell'azienda regionale è contenuta in un atto aziendale di diritto privato, adottato dal direttore generale ed approvato dalla Giunta regionale.
2. L'atto aziendale definisce l'organizzazione interna dell'ente ed individua le strutture operative delle sedi operative provinciali e periferiche.
3. Nelle more dell'approvazione dell'atto aziendale definitivo, il direttore generale adotta un atto aziendale provvisorio, pure approvato dalla Giunta regionale.
4. Per lo svolgimento delle funzioni e dei compiti ad essa demandati, l'Azienda organizza i propri uffici e settori in base a criteri di efficacia, efficienza ed economicità.
5. Al fine di assicurare la massima funzionalità dei Centri Sperimentali Dimostrativi e dei Centri di Divulgazione Agricola, l'Azienda provvede alla loro riorganizzazione su base territoriale, attraverso la soppressione o l'accorpamento di sedi. In particolare, quanto ai Centri di Divulgazione Agricola, fatta salva la più complessiva riorganizzazione, sono immediatamente soppresse le sedi che, alla data di entrata in vigore della presente legge, non trovano allocazione unitaria presso le sedi dell'azienda, come individuate all'articolo 1, comma 2, e dei

Centri Sperimentali Dimostrativi; le relative funzioni sono accorpate al Centro di Divulgazione Agricola più prospiciente per territorio.

Articolo 8

Bilanci e rendiconti

1. I bilanci ed i rendiconti sono soggetti alle disposizioni di cui all'articolo 57 della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8 e successive modifiche ed integrazioni. Si applicano i principi della contabilità analitica per centri di costo.

Articolo 9

Risorse

1. In connessione alle funzioni di cui all'art. 2, comma 2, e dell'organizzazione territoriale di cui agli articoli 1, comma 2 e 7, comma 5, il patrimonio dell'Azienda è costituito da tutti i beni immobili, e mobili pertinenziali, dell'Azienda Regionale per lo sviluppo ed i servizi in agricoltura, in liquidazione ai sensi dell'art. 5 della legge regionale 11 maggio 2007 n. 9, che, alla data di entrata in vigore della presente legge, sono adibiti a sedi provinciali degli uffici di quest'ultima ed a sedi sul territorio regionale dei Centri Sperimentali Dimostrativi e dei Centri di Divulgazione Agricola.

2. Qualora lo richiedano esigenze di migliore funzionalità dell'Azienda, connesse alla sua organizzazione sul territorio, il direttore generale può proporre alla Giunta Regionale l'acquisizione dall'Azienda Regionale per lo sviluppo ed i servizi in agricoltura, in liquidazione, di altri beni immobili, e mobili pertinenziali, inclusi nel patrimonio di questa.

3. Fermo quanto previsto al comma 2, tutti i beni non trasferiti ai sensi di quanto disposto al comma 1, rimangono nella piena disponibilità dell'Azienda Regionale per lo sviluppo ed i servizi in agricoltura, in liquidazione, ad eccezione del patrimonio afferente il Polo Soprassuoli Boschivi, per il quale valgono le disposizioni di cui all'art. 14, comma 3, della presente legge.

4. Per la realizzazione dei progetti istituzionali, l'azienda regionale gestisce anche, e le utilizza prioritariamente, le risorse, di competenza dei settori funzionali di riferimento, previste nell'ambito della programmazione comunitaria, in conformità alle regole da questa stabilite. Quanto sopra vale anche per la Fondazione Mediterranea Terina, nell'ambito delle attività di cui all'art. 11.

Articolo 10

Personale

1. La pianta organica dell'Azienda è coperta mediante il personale:

a) transitato dall'Azienda Regionale per lo sviluppo ed i servizi in agricoltura, in liquidazione, ad esclusione: a1) delle unità addette alle attività ed ai servizi inerenti il patrimonio indicato all'art. 9, comma 3, della presente legge, rimasto nell'ambito della procedura di liquidazione dell'Azienda Regionale per lo sviluppo ed i servizi in agricoltura; a2) delle unità addette alle attività ed ai servizi inerenti il patrimonio afferente il Polo Soprassuoli boschivi, per il quale valgono le disposizioni di cui al successivo art. 14, comma 3.

b) trasferito o comandato dalla Regione Calabria, su domanda o d'ufficio.

2. Qualora lo richiedano esigenze connesse alla organizzazione funzionale dell'Azienda, non soddisfatte attraverso la formazione della pianta organica ai sensi del comma 1, il direttore generale può proporre alla Giunta Regionale il trasferimento di altro personale dall'Azienda Regionale per lo sviluppo ed i servizi in agricoltura, in liquidazione.

3. Il personale transitato, per effetto dei precedenti commi, alle dipendenze dell'Azienda, il cui rapporto è disciplinato, presso l'ente di provenienza, da un CCNL del comparto pubblico, è posto in un ruolo speciale ad esaurimento e permane nel proprio stato giuridico ed economico, salva opzione del dipendente per il regime proprio dell'azienda.

4. Sin dall'adozione dell'atto aziendale provvisorio di cui all'art. 7, comma 3, e dalla prima regolamentazione organica, gli incarichi di tutto il personale di cui ai commi 1 e 2 sono attribuiti in base alla nuova organizzazione dell'Azienda, fatti salvi i diritti e le qualifiche proprie del personale stesso.

5. Sino all'approvazione dell'atto aziendale definitivo, l'azienda regionale non può procedere a qualsiasi tipo di assunzione, ovvero di trasformazione o modificazione dei rapporti di lavoro in essere. Solo successivamente, è possibile procedere alla copertura dei fabbisogni di personale ed alla sostituzione del personale cessato dal servizio, secondo le percentuali stabilite dalla legislazione vigente in materia di *turn over* e compatibilmente con le risorse finanziarie assegnate. Il rapporto di lavoro dei dipendenti nuovi assunti sarà disciplinato dai CCNL del comparto privato, secondo le rispettive aree di competenza.

Articolo 11

Rapporti con la Fondazione Mediterranea Terina

1. Per l'esercizio delle funzioni assegnate, l'Azienda per lo Sviluppo dell'Agricoltura Calabrese può avvalersi della fondazione Mediterranea Terina, istituita dall'articolo 32 della legge regionale 11 maggio 2007, n. 9, quale ente in house della Regione.

2. Alla Fondazione Terina, ai sensi dello Statuto, sono demandati compiti di ricerca nonché certificazione delle produzioni tipiche e di qualità da sviluppare coerentemente con la vigente normativa in materia. Alla Fondazione Terina è, altresì, affidata l'organizzazione del Laboratorio Fitopatologico Regionale già approvato con delibera della G.R. n.175 del 3.03.2010. A tal fine la Fondazione si coordinerà con l'Azienda integrando nella rete tutte le strutture della stessa già accreditate ai sensi di legge. Tutti i compiti individuati nel presente comma sono sottoposti al coordinamento ed alla vigilanza del Dipartimento Agricoltura.

3. Lo Statuto della fondazione è conseguentemente adeguato dall'organo individuale di gestione, previa approvazione da parte della Giunta Regionale, entro trenta giorni dalla entrata in vigore della presente legge.

4. L'Azienda e la Fondazione potranno, reciprocamente, previa concertazione e redazione di apposito piano delle attività, per specifiche e ben determinate azioni progettuali, assegnare proprio personale per lo svolgimento delle stesse, previa selezione ai sensi di legge, mirata alla verifica delle competenze.

Art. 12

Disposizioni in materia di nomine

1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Commissario ed il Vicecommissario dell'Azienda per lo Sviluppo ed i Servizi in Agricoltura (ARSSA) decadono di diritto ed i relativi contratti a tempo determinato cessano di avere efficacia.
2. I nuovi incarichi di Commissario e di Vicecommissario, connessi alla procedura di liquidazione dell'Arssa in corso, sono conferiti preferibilmente a titolo non oneroso dal Presidente della Giunta Regionale a personale scelto prioritariamente tra i dirigenti di ruolo della Giunta Regionale e dei vari Enti strumentali della Regione, previa deliberazione della Giunta Regionale, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e, nelle more, si applica il disposto di cui all'art. 6 della legge regionale 4 agosto 1995 n. 39.
3. I nuovi incarichi saranno conferiti per la durata di un anno e potranno essere prorogati fino alla conclusione della fase liquidatoria, questa da effettuarsi anche previo accordo transattivo con i creditori su un piano di rientro pluriennale.

Articolo 13

Norma finanziaria

1. Dall'applicazione della presente legge non derivano nuovi oneri a carico del bilancio regionale.
2. La Giunta Regionale è autorizzata, determinandosene l'occorrenza, ad operare variazioni di bilancio.

Articolo 14

Modifiche ed abrogazioni di disposizioni legislative

1. L'articolo 5, comma 4, della legge regionale 11 maggio 2007, n. 9, è così sostituito: "4. Il Commissario provvede inoltre al trasferimento, in favore dell'azienda regionale per lo sviluppo dell'agricoltura calabrese, delle funzioni e delle risorse umane, strumentali e finanziarie non necessarie al completamento della procedura di liquidazione, nel rispetto, quanto al personale, del regime contrattuale in essere alla data del 31 dicembre 2010".
2. Sono abrogati i commi 2, 3, 4, 5 e 6 dell'articolo 5 della legge regionale 11 maggio 2007, n. 9.
3. All'art. 5 della legge regionale 11 maggio 2007, n. 9 è aggiunto il seguente comma: 1-bis. "Nell'ambito della liquidazione, il Commissario dovrà trasferire all'Azienda Regionale per la Forestazione e le Politiche della Montagna, allorquando costituita e previo concerto con il direttore generale della stessa, l'intero patrimonio afferente il Polo Soprassuoli Boschivi facente parte del patrimonio dell'Arssa, con il relativo personale preposto, che sarà inquadrato nei ruoli dell'Azienda subentrante ed al quale si applicheranno le disposizioni di cui alla legge istitutiva della stessa".
4. Sono abrogate tutte le disposizioni di legge regionale incompatibili con quelle di cui alla presente legge.

Articolo 15

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria.